APPALTI E SUBAPPALTI: NUOVI OBBLIGHI DAL 1° GENNAIO 2020

Il D.L. n. 124/2019 (cosiddetto Decreto Fiscale) convertito nella Legge 157/2019, con l'articolo 4, commi 1 e 2, ha introdotto nel D.Lgs n. 241/1997 il nuovo articolo 17-bis *rubricato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera".*

La citata disposizione di legge introduce **nuovi adempimenti sia in capo al Committente che in capo all'appaltatore/subappaltatore/affidatario** per contrastare il rischio di una irregolare gestione del versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto stesso.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le nuove disposizioni sono obbligatorie a partire dal 01 gennaio 2020 esclusivamente per i casi di appalti, subappalti, affidamenti o rapporti negoziali comunque denominati che:

- abbiano un valore annuo complessivo superiore a 200.000 euro annui;
- siano svolti o effettuati con prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi del Committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del Committente stesso o comunque a quest'ultimo riconducibili.

LA NUOVA PROCEDURA

Obblighi per il Committente

Il Committente (ivi compresi i condomini), in caso di appalti di opere e servizi rientranti nel campo di applicazione suddetto, è tenuto a:

- richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e in caso, alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento delle ritenute irpef, nonché delle ritenute a titolo di addizionale regionale e comunale, operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato;
- controllare e riscontrare il corretto e congruo versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore/subappaltatore, o affidatario.

Obblighi per l'Appaltatore/Subappaltatore/Affidatario

È tenuto a:

- versare le ritenute fiscali trattenute ai lavoratori dipendenti (Irpef, add. Regionale, Add. Comunale) in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate (su ogni specifico appalto/servizio), con distinte deleghe di pagamento (Mod. F24) per ciascun committente, senza possibilità di compensazione (a tal proposito l'Agenzia delle Entrate con Circolare 109/2019 ha istituito apposito "Codice Committente");
- trasmettere al committente -e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice- entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di versamento del Mod. F24 (giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate) :
    1) le deleghe di pagamento (Mod.F24) ad attestazione del versamento delle ritenute;
    2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio:
        - delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
        - dell'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

BORGO MANTOVANO – REVERE (MN) Piazza Grazioli, 16-18
Tel: 0386 46062
Fax: 0386 846095
info@studiobarozzi.it
info@pec.studiobarozzi.it
www.studiobarozzi.it

– delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

L'Agenzia delle Entrate potrà con proprio provvedimento, prevedere e disciplinare modalità di trasmissione telematica delle informazioni da comunicare al committente (elenco dei nominativi dei lavoratori e dettaglio delle ore prestate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute effettuate) che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati da parte del committente.

Per i contratti rientranti nel campo di applicazione descritto la norma prevede inoltre il divieto per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici della facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati in relazione al personale impiegato sul contratto d'opera/servizio interessato.

INADEMPIMENTI DA PARTE DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/AFFIDATARIO

Il Committente, nel caso in cui l'impresa appaltatrice o affidataria (o le imprese subappaltatrici in caso di subappalto) non trasmetta entro i termini previsti le deleghe di pagamento (mod. F24) e/o non fornisca le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, ovvero nel caso in cui risulti un omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa (si veda il precedente punto 2), **è obbligato a:**

- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
- darne comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro novanta giorni.

REGIME SANZIONATORIO PER IL COMMITTENTE

Il Committente, in caso di sua inottemperanza agli obblighi di:

- richiesta all'impresa appaltatrice o affidataria di copia delle deleghe di pagamento - Mod. F24 e/o delle informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o servizio

Ovvero:

- in caso di mancata sospensione del pagamento dei corrispettivi in favore dell'appaltatore a seguito della mancata trasmissione da parte di quest'ultimo delle deleghe di pagamento e delle informazioni relative ai lavoratori ovvero in caso di omesso/insufficiente versamento delle ritenute, rispetto a quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dall'impresa

è tenuto a:

O pagare una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione e tempestivo versamento delle stesse

SEMPLIFICAZIONE IN CASO DI CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' ("DURC FISCALE")

Per espressa previsione normativa gli obblighi previsti dalla procedura descritta, ivi inclusi i divieti di compensazione, non devono essere osservati ove l'impresa appaltatrice dimostri al Committente, con apposita certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate:

- **di essere in attività da almeno tre anni ed in regola con gli in regola con gli obblighi dichiarativi e di aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;**
- **di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.**

Tale documento di certificazione emesso dall'Agenzia delle Entrate (Durc Fiscale) avrà valenza quadrimestrale.

BORGO MANTOVANO – REVERE (MN) Piazza Grazioli, 16-18
Tel: 0386 46062
Fax: 0386 846095
info@studiobarozzi.it
info@pec.studiobarozzi.it
www.studiobarozzi.it